

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

1. È costituita con sede in Vicolo Alessandro Volta 3 Parona (PV) un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice Civile denominata
“ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI TELEMACHOS”
(di seguito denominata Associazione)

ART. 2 – SCOPO

1. L'Associazione ha per finalità le pratica e la diffusione del Tiro con l'arco nelle sue componenti sportive, agonistiche, amatoriali e didattiche. È apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale.
2. L'Associazione promuove l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. L'Associazione svolge la sua attività nell' ambito della FITARCO, alla quale aderisce impegnandosi a rispettarne le regole statutarie e regolamentari.
4. L'Associazione è caratterizzata dalle democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche dirigenziali e dall'obbligatorietà del bilancio, che deve essere redatto in modo chiaro, corretto e veritiero dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
5. Per le sue attività l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e simpatizzanti.

ART. 3 – PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti o elargizioni liberali di terzi in genere e dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. I pagamenti delle quote associative relative all'anno successivo devono pervenire entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. L' ammissione avviene su domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.
2. Con tale domanda l'aspirante socio si impegna a tenere una condotta conforme ai principi dalla lealtà sportiva, ad astenersi da ogni indebita esternazione pubblica lesiva della dignità e del prestigio dell'Associazione e a rispettare lo statuto e i regolamenti societari e federali.
3. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un esercente la potestà parentale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, di usufruire della sede sociale e degli impianti dove l'Associazione svolge la propria attività (secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento), di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di godere delle agevolazioni che l'Associazione può offrire.
2. Il diritto di voto è riservato ai soli maggiorenni come pure il diritto di ricoprire cariche dirigenziali. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 7 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - A. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
 - B. Radiazione deliberata e motivata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea generale dei soci.
 - C. Morosità protrattasi per oltre 30 gg. del versamento della quota associativa.
 - D. Dimissioni volontarie (nel rispetto delle specifiche norme federali in tema di vincoli e passaggio ad altra Associazione).

ART. 8 – ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

- E. L'Assemblea generale dei soci
- F. Il Consiglio Direttivo
- G. Il Presidente

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Rappresenta l'universalità degli associati, pertanto le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Fanno parte dell'Assemblea generale tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
3. Ogni socio maggiorenne può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 associati.
4. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno la metà degli associati (fatto salvo il caso di cui all'art. 17 del presente Statuto), è a cura del Consiglio Direttivo e avviene mediante l'uso di ogni mezzo ritenuto utile al raggiungimento della massima diffusione.
5. Di ogni assemblea deve essere redatto e firmato un verbale che sarà conservato agli atti dell'Associazione e messa a disposizione dei soci.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. È validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (N.B. Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti) e deliberata legittimamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
 - A. Nomina degli organi direttivi
 - B. Approvazione della relazione del Presidente
 - C. Approvazione del rendiconto economico e finanziario
 - D. Approvazione del bilancio preventivo
 - E. Definizione dei criteri generali dell'attività sportiva, agonistica, didattica e sociale

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria viene convocata su richiesta:
 - A. Del Presidente
 - B. Di almeno il 50% del Consiglio Direttivo
 - C. Di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto
2. È validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto (N.B. Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti) e delibera legittimamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. L'assemblea straordinaria delibera:
 - A. Sulle modifiche allo Statuto e al regolamento interno
 - B. Sulla sostituzione dei membri degli organi direttivi decaduti o dimissionari
 - C. Sullo scioglimento dell'Associazione (in conformità con l'art. 17 del presente Statuto)
 - D. Su ogni altro argomento rilevante per il buon funzionamento dell'Associazione, la cui urgenza non consente di attendere la data prevista per la convocazione dell'assemblea ordinaria

ART. 12 – ORGANI DIRETTIVI

1. I dirigenti dell'Associazione che compongono il Consiglio Direttivo sono:
 - A. Il Presidente
 - B. 4 Consiglieri
2. Vengono eletti dall'assemblea generale dei soci, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili
3. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina (preferibilmente al suo interno) del Vicepresidente e del Segretario.
4. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito e onorifico. Gli amministratori della società non possono ricoprire la medesima carica sociale all'interno di altre associazioni con l'identica finalità.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2 consiglieri ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
6. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera legittimamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - A. Deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci
 - B. Redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea
 - C. Fissare le date e convocare le assemblee
 - D. Redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea
 - E. Stabilire le quote sociali
 - F. Adottare i provvedimenti disciplinari
 - G. Curare i rapporti con le autorità civili, la FITARCO, gli enti, le associazioni e i privati nell'interesse e in rappresentanza dell'Associazione
 - H. Attuare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle delibere assembleari
 - I. Assegnare incarichi utili per il funzionamento dell'Associazione

ART. 13 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione
2. Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento
3. Presiede e modera le riunioni dell'Assemblea generale

ART. 14 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e in quelle mansioni per le quali sia espressamente delegato.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si occupa delle riscossioni e dei pagamenti.

ART. 16 – DIMISSIONI

1. I dirigenti dell'Associazione sono dimissionari in caso di:
 - A. Dimissioni volontarie
 - B. Scadenza del mandato
 - C. Voto di sfiducia da parte dell'assemblea generale

ART. 17 – SCIoglIMENTO

1. L'Associazione ha durata illimitata, pertanto il suo scioglimento può essere decretato solo dal voto positivo di almeno i 2/3 dei soci riuniti in assemblea straordinaria convocata allo scopo specifico.
2. Tale assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto con esclusione di deleghe.
3. All'atto dello scioglimento, l'assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio dell'Associazione, che deve essere obbligatoriamente in favore di altra associazione con analoghe finalità.

ART. 18 – IL REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Associazione regola la vita associativa ed il rapporto tra i soci mediante un regolamento interno

ART. 19 – DIVULGAZIONE

1. Copia del presente Statuto e dei regolamenti che ne discendono, viene dato in visione a tutti coloro che presentano la domanda di ammissione all'Associazione.

ART. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra L'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno all'esclusiva competenza degli organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto o non espressamente citato nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO a cui l'Associazione è affiliata e in subordine alle norme del Codice Civile.